



Berna, 9 aprile 2008

Bollettino informativo

Entrata in vigore di nuove prescrizioni nell'ambito dell'origine non preferenziale delle merci

In occasione della seduta del 9 aprile 2008, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore della nuova ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO). Le relative disposizioni d'esecuzione sono definite nella nuova ordinanza del DFE sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE).

L'OAO e l'OAO-DFE entrano in vigore il 1° maggio 2008.

I punti qui appresso vanno osservati con particolare attenzione.

1. **Vigilanza**

La vigilanza sugli uffici emittenti delle Camere di commercio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è ora di competenza della **Direzione generale delle dogane** (DGD; prima spettava alla SECO). Lo stesso vale per i provvedimenti penali in caso di infrazioni all'OAO.

2. **Campo di competenza territoriale degli uffici emittenti**

Il campo di competenza territoriale è disciplinato nell'allegato 1 OAO-DFE.

3. **Segreto professionale**

- Gli organi degli uffici emittenti svolgono temporaneamente una funzione ufficiale ai sensi dell'articolo 320 capoverso del Codice penale e sono quindi tenuti a tutelare il segreto professionale.
- La trasmissione di informazioni da parte di tali organi, anche ad autorità, Amministrazioni, tribunali, autorità di polizia svizzere ed estere e uffici emittenti esteri (ad es. in correlazione con il controllo di una prova documentale dell'origine), è consentita soltanto per ordine o con l'autorizzazione della DGD.

4. Criteri d'origine

- **Criterio d'origine B** (criterio del 50 %): quale base per il calcolo della quota dei materiali senza attestazione originale, vale ora il prezzo franco fabbrica del prodotto (prezzo lordo).
- **Criterio d'origine C** (cambiamento di voce del SA): le prime quattro cifre del Sistema armonizzato, o della voce tariffale svizzera (linea tariffale), devono cambiare a seguito della lavorazione. Vi è ora l'introduzione di un margine di tolleranza del 10 per cento. Ciò significa che i materiali senza attestazione originale, con la stessa linea tariffale del prodotto finito, non devono essere presi in considerazione se il loro valore non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica lordo.
- **Criterio d'origine D** (regole di lista = lavorazione o trasformazione di materiali senza attestazione originale che conferiscono l'origine): le regole di lista sono state ristrutturare e sono elencate nell'allegato 2 dell'OAQ-DFE. La tolleranza del 10 per cento è applicabile anche in questo caso. Se in una regola di lista è tuttavia prevista una regola di percentuale, essa non può essere superata con l'applicazione della tolleranza.
- **Criterio d'origine H**: tale criterio si applica se gli accessori, i pezzi di ricambio e le attrezzature senza attestazione originale sono forniti con strumenti, macchine, apparecchi e via di seguito dei capitoli 84 - 92. Gli accessori e così via hanno la stessa origine, ad esempio, della macchina assieme ai quali sono consegnati, a condizione che il loro valore non superi il 30 per cento del prezzo franco fabbrica lordo della macchina.

5. Dichiarazione interna / dichiarazione d'origine per i prodotti originari della Svizzera

Le dichiarazioni d'origine possono essere riportate dai fabbricanti / fornitori, domiciliati nel territorio svizzero, sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale. Tali dichiarazioni sono considerate come documenti di riferimento esclusivamente sul territorio svizzero.

Testo della dichiarazione d'origine:

La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell'ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAQ) e dell'ordinanza del DFE del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAQ-DFE).

La merce è stata prodotta nella nostra impresa.

La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede):

L'autore della presente dichiarazione d'origine è a conoscenza del fatto che l'emissione di una dichiarazione d'origine inesatta ai sensi dell'articolo 9 segg. OAQ e dell'articolo 2 segg. OAQ-DFE comporta l'adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.

Luogo, data, impresa, firma

.....

Per le merci di origine svizzera è anche possibile presentare una dichiarazione generale del fornitore, valida per un anno. Tuttavia, devono essere osservate le relative prescrizioni formali. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio emittente di competenza.

6. Procedure semplificate

Gli uffici emittenti trasmettono alla DGD (indirizzo vedi punto 9) tutte le nuove domande in merito a una procedura semplificata per la relativa approvazione. Le autorizzazioni già rilasciate rimangono valide fino alla data indicata.

7. Moduli

Nei prossimi mesi saranno introdotti un nuovo certificato d'origine e una nuova domanda di attestazione. I moduli attuali possono essere utilizzati sino a nuovo avviso.

8. Documentazione

- OAO (RS 946.31) vedi: (http://www.admin.ch/ch/d/sr/c946_31.html)
- OAO-DFE (RS 946.311) vedi: (http://www.admin.ch/ch/d/sr/c946_311.html)

9. Contatti

- Le imprese possono rivolgersi agli uffici emittenti di competenza della relativa Camera di commercio.

Gli indirizzi sono disponibili in Internet all'indirizzo:

<http://www.cci.ch/adrcci.html>

- È possibile contattare l'autorità di vigilanza sugli uffici emittenti delle Camere di commercio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein al seguente indirizzo:

Direzione generale delle dogane
Sezione Origine e tessili
Sig. Jean-François Fassora
Tel. 031 325 84 78
Fax 031 322 77 14
E-mail jean-francois.fassora@ezv.admin.ch

10. Entrata in vigore

Le nuove prescrizioni entrano in vigore il 1° maggio 2008.